

numero 3

maggio - giugno 2021

# RIVISTA

DELLA

# GUARDIA DI FINANZA

Fondata nel 1952

Bimestrale a carattere giuridico, economico e tecnico-professionale

in questo numero:

- La burocrazia difensiva e i rimedi del Decreto semplificazioni  
*Gabriella Crepaldi*
- Il principio del *ne bis in idem* fra Corti europee e nazionali: compatibilità con il sistema sanzionatorio italiano  
*Alessandro Pazzaglia*
- Proposte per l'introduzione di un regime *Cbi (Citizenship by Investment)* in Italia  
*Marco Greggi*
- La *web tax* italiana, tra aspirazioni europee e realtà internazionale  
*Paolo de' Capitani di Vimercate*





## SOMMARIO

### ABBONAMENTI (6 NUMERI)

**Ordinario:** € 35,00;

**Ridotto:** € 19,90 (per tutti i militari, gli appartenenti alle forze di polizia e all'Amministrazione finanziaria in servizio ed in congedo);

**Estero:** Gli importi dell'abbonamento vengono maggiorati di € 7,75.

Per gli abbonati militari del Corpo in servizio l'importo dell'abbonamento viene trattenuto dallo stipendio (nel mese di dicembre). Per gli altri abbonati i versamenti devono essere effettuati, entro il 30 dicembre, su c/c postale n. 98596802 (IBAN: IT2310760103200000098596802) oppure su c/e bancario (IBAN: IT880100503341000000004040) entrambi intestati a: Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza, Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma. Specificare nella causale: "Abbonamento alla Rivista della Guardia di Finanza", l'annualità di riferimento, il cognome e nome e, se già abbonato, il numero di abbonamento.

In caso di nuovo abbonamento inserire anche l'indirizzo di spedizione. Si prega di segnalare l'avvenuto pagamento all'indirizzo di posta elettronica: [redazione.rivista@gdf.it](mailto:redazione.rivista@gdf.it).

L'abbonamento consente di richiedere precedenti articoli di eventuale interesse che saranno forniti - ove possibile - in formato elettronico. I dati forniti vengono utilizzati esclusivamente per l'invio della pubblicazione e non sono ceduti a terzi per altro motivo.

L'abbonamento decorre dal numero di gennaio di ogni anno e si rinnova tacitamente qualora non venga disdetto entro il 30 settembre (farà fede la data del timbro postale).

Una copia arretrata (nei limiti della disponibilità): € 7,50 più spese postali. Non si accettano rimesse in contanti.

I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

#### Cambio di indirizzo

Servizio gratuito, con espressa richiesta via e-mail o a mezzo fax.

#### Disdette

Dovranno essere inoltrate entro il 30 settembre di ogni anno. La restituzione dei fascicoli non è considerata disdetta.

### INTERVENTI ISTITUZIONALI

Il Presidente della Repubblica alla celebrazione della Festa del Lavoro di *Sergio Mattarella* 491

Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2020 Documenti a cura di *Giorgio Toschi e Marco Lainati* 497

### DOTTRINA GIURIDICA

La burocrazia difensiva e i rimedi del Decreto semplificazioni di *Gabriella Crepaldi* 509

Il reato di cui all'art. 10-*quater* del D.Lgs. n. 74 del 2000: estensione applicativa della fattispecie di *Giuseppe Napoli, Raffaella Placido e Lorenzo Sacchetti* 525

Le conseguenze civilistiche della rilevazione in ambito AML/CFI di un'operazione di pagamento sospetta di *Eugenio Maria Mastropaolo* 549

Il principio del *ne bis in idem* fra Corti europee e nazionali: compatibilità con il sistema sanzionatorio italiano di *Alessandro Pazzaglia* 567

### DOTTRINA ECONOMICO-FINANZIARIA

Proposte per l'introduzione di un regime *Cbi* (*Citizenship by Investment*) in Italia di *Marco Greggi* 603

La tassazione secondo il dispendio in Svizzera di *Samuele Vorpe* 627

La *web tax* italiana, tra aspirazioni europee e realtà internazionale di *Paolo de' Capitani di Vimercate* 655

AIM: i controlli della CONSOB e di Borsa Italiana di *Enea Franza* 689

### TECNICA PROFESSIONALE

Il trasferimento di denaro contante in territorio nazionale e circolazione di valuta da e verso l'estero di *Maurizio Cintura e Antonio Errigo* 715

*Transfer pricing*: nuova disciplina sugli oneri documentali conforme alle linee guida OCSE di *Fabio Antonacchio* 739

### RUBRICHE

Diritto Penale dell'Economia a cura di *Bruno Assumma* 751

Legislazione e Giurisprudenza Comunitaria a cura di *Giuseppe Arbore e Paolo Consiglio* 757


Legislazione e Giurisprudenza Nazionale a cura di *Roberto Manna* 765

Tutela della Spesa Pubblica a cura di *Vincenzo Domenico Amendola e Michele Onorato* 773

Rassegna Bibliografica 785

Recensioni 789

## I NOSTRI PRODOTTI EDITORIALI



L'ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA È UNA FONDAZIONE SENZA SCOPO DI LUCCRO CHE SI PROPONE DI ELEVARRE IL LIVELLO CULTURALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CORPO ATTRAVERSO LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI TECNICO-PROFESSIONALI, GIURIDICI, SCIENTIFICI, STORICI, DI ATTUALITÀ.



ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

00162 Roma - Viale XXI Aprile, 51 - Tel. 06 44223561/2 - Fax: 06 4404762 - www.gdf.gov.it - e-mail: enteeditoriale@gdf.it

La Rivista della Guardia di Finanza pubblica prevalentemente studi di carattere tecnico-professionale, giuridico ed economico e partecipa al dibattito dottrinale su temi di attualità riguardanti il servizio d'istituto della Guardia di Finanza. Le idee espresse negli articoli sono personali degli autori e non hanno riferimento con orientamenti ufficiali. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza preventiva autorizzazione.

### COMITATO DI REDAZIONE

#### Presidente

Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

#### Componenti

Gen. C.A. Umberto Sirico  
Gen. D. Vito Augelli  
Gen. D. Francesco Greco  
Gen. B. Roberto Manna  
Gen. B. Giuseppe Arbore  
Gen. B. Marco Lainati  
Gen. B. Antonino Raimondo  
Col. t.ST Oriol De Luca  
Magg. Dario Gravina

#### Direttore Responsabile

Col. Fabio Mattei

#### Capo Redattore

Magg. Dario Gravina

#### Redazione

Lgt. C.S. Claudio Antico  
Lgt. C.S. Antonio S. Arcuri

### RIVISTA GUARDIA-FINANZA

Periodico bimestrale,  
a carattere giuridico, economico  
e tecnico-professionale

edito da

Ente Editoriale

per il Corpo della Guardia di Finanza

### COMITATO SCIENTIFICO

#### Presidente

Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

#### Componenti

Prof. Bruno Assumma  
Prof. Franco Gallo  
Prof.ssa Paola Severino  
Prof. Roberto Zannotti

### REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE E ABBONAMENTI

Tel. 06.44222204 - Tel. 06.44223557

06.44223548 (Abbonamenti)

C.F. e P.I. 06028691001

00162 Roma - Viale XXI Aprile, 51

redazione rivista@gdf.it

www.gdf.it

### FOTOCOPOSIZIONE, REALIZZAZIONE E STAMPA

Marchesi Grafiche Editoriali S.p.A.

Via dei Gracchi, 169

00192 Roma



Autorizzazione del Tribunale di Roma

n. 15/2010

Iscritto al Registro degli Operatori

di Comunicazione con n. 6903

in data 10 dicembre 2001

Rivista associata all'Unione Stampa

Periodica Italiana Codice ISSN 0035-595X

Rivista chiusa  
il 30 giugno 2021

# La *web tax* italiana, tra aspirazioni europee e realtà internazionale

di Paolo de' Capitani di Vimercate\*

1. Le sfide della fiscalità internazionale nell'era digitale – 2. L'approccio del Legislatore italiano alla tassazione dell'economia digitale – 3. La *web tax* in vigore dal 1° gennaio 2020 – 4. Possibili criticità della *web tax* – 5. Gli sviluppi internazionali e le prospettive di adozione dello *Unified Approach* in sede OCSE.

*Il contributo analizza la web tax introdotta in Italia a partire dal 1° gennaio 2020, collocandola nell'attuale contesto internazionale, e in particolare nell'ambito delle proposte di riforma dei principi di fiscalità internazionale attualmente in discussione in sede OCSE e Ue, ne esamina i profili applicativi, evidenziando anche talune problematiche concettuali e operative.*

*The present article examines the Italian web tax, in force as of January 1<sup>st</sup> 2020 and, in the context of the ongoing discussions at the OECD and the EU regarding the reform of the principles of international taxation, highlights some conceptual and compliance issues arising with the web tax.*

## 1. LE SFIDE DELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELL'ERA DIGITALE

L'economia digitale comprende tutte le attività di acquisto e scambio di beni e servizi che si sono sviluppate e operano grazie a tecnologie informatiche digitali. Sebbene vi partecipino milioni di piccole e medie imprese,

---

\* Avvocato in Genova.

oltre a miliardi di persone in veste di consumatori, questa realtà è dominata da poche grandi società, che si sono imposte sul mercato digitale come *leader* del rispettivo settore di operatività. L'avvento dell'economia digitale, contraddistinta dalla volatilità degli *assets* che rappresentano il vero valore di queste nuove attività, ha colto impreparato il sistema di fiscalità internazionale (impreparazione di cui certe società si sono prontamente avvantaggiate, per ridurre al minimo il carico imponibile), ponendo così importanti sfide a cui le politiche fiscali dei diversi Paesi coinvolti sono chiamate a fare fronte.

In particolare, insoddisfatti del gettito riscosso dai giganti dell'economia digitale, pur a fronte di una loro costante crescita sui mercati di tutto il mondo (1), diversi Stati hanno manifestato negli ultimi anni una certa intolleranza per l'attuale sistema di fiscalità internazionale, cucito nella prima metà del secolo scorso addosso a un'economia (che possiamo ormai definire "tradizionale") (2) in gran parte superata, e se ne è quindi proposta una revisione. L'obiettivo che si intende perseguire, nello specifico, è quello di valorizzare maggiormente il ruolo dei Paesi di sbocco delle attività produttive delle realtà digitali, quale necessaria risposta alla progressiva dematerializzazione dell'economia e dei fattori di produzione del reddito.

---

(1) In base ai dati della Commissione europea, negli ultimi anni la crescita media annua dei ricavi delle principali imprese digitali è stata del quattordici per cento circa, contro il tre per cento per le società del settore informatico e delle telecomunicazioni e lo 0,2 per cento per le altre multinazionali. Sempre secondo i dati della Commissione europea, la diffusione delle tecnologie digitali è responsabile di quasi un terzo dell'aumento della produzione industriale complessiva in Europa. Vedasi il rapporto della Camera dei Deputati Web tax ed economia digitale: <https://temi.camera.it/leg18/post/web-tax-ed-economia-digitale.html#:~:text=In%20base%20ai%20dati%20della,2%25%20per%20le%20altre%20multinazionali>.

Sempre sul tema si veda anche lo studio, realizzato da Mediobanca, "WebSoft e indagine sulle multinazionali" sulle dinamiche di 390 grandi multinazionali nel periodo 2012-2016, tra cui ventuno delle principali imprese dell'economia digitale, vedasi: [http://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download\\_it/rs\\_mfa2017.pdf](http://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/rs_mfa2017.pdf).

(2) Vedasi il Rapporto presentato da BRUINS – EINAUDI – SELIGMAN – STAMP alla Società delle Nazioni nel 1923, i cui principi ancora oggi vivono nell'attuale Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio.

Le prime avvisaglie di questa insoddisfazione sono in effetti sorte in Paesi estranei all'OCSE, quale l'India, che da tempo reclama uno spostamento del potere impositivo verso i mercati di distribuzione, riducendo la generosità che il Modello OCSE riserva invece al Paese di residenza dell'impresa (3). A parte il classico esempio rappresentato dall'art. 12, che nel Modello OCSE non consente al Paese della fonte di tassare i canoni (*royalties*) "in uscita", o di altre disposizioni tendenzialmente favorevoli alla tassazione esclusivamente nel Paese di residenza, ai fini che ci interessano è necessario concentrare l'attenzione sugli artt. 5 e 7, rispettivamente dedicati alla definizione di stabile organizzazione e alla determinazione dei redditi ad essa imputabili. In un contesto caratterizzato da una minore globalizzazione e una maggiore materialità dei fattori produttivi di reddito, infatti, il modello OCSE aveva individuato nella presenza fisica di un'azienda il criterio di collegamento determinante per riconoscere potestà impositiva dei redditi da essa prodotti anche allo Stato della fonte (ancora oggi la nozione di stabile organizzazione evoca la sede "fissa" di affari per mezzo della quale un'impresa esercita la propria attività).

In quest'ottica, i Paesi europei più industrializzati hanno iniziato ad assumere consapevolezza dei pericoli che le multinazionali potevano rappresentare per le loro economie, e nel caso specifico anche per il loro gettito tributario, una decina di anni fa, quando in Italia, come anche altrove, sono state intensificate le verifiche per individuare le cc.dd. stabili organizzazioni occulte. Sebbene lo schema di evasione che ne emerse non fosse adoperato soltanto dai protagonisti dell'economia digitale, di lì a poco fu chiaro che per questi sarebbe stato molto più difficile, pur individuata – o ipotizzata – una stabile organizzazione nel territorio, imputare a quest'ultima redditi significativi, che non andassero oltre quelli normalmente attribuibili allo svolgimento di semplici funzioni routinarie, o poco più. Per queste realtà, infatti,

---

(3) Vedasi IFA Cahiers 2018 – Volume 103B: *Withholding tax in the era of BEPS, CIVs and Digital Economy*; Pistone-Weber (a cura di), AA.VV., *Taxing the Digital Economy*, IBFD, 2019; Fondazione Bruno Visentini, *La Web Tax: studio comparato sulla tassazione dell'economia digitale*, 2019.

i beni maggiormente produttivi di reddito sono quelli intangibili, rappresentati da algoritmi, *database* e *software* che costituiscono il valore essenziale dei servizi offerti, i quali possono essere facilmente collocati in una giurisdizione piuttosto che un'altra, per ragioni di mera convenienza fiscale, pur mantenendo del tutto inalterata la presenza commerciale della società sul mercato del Paese di sbocco, in modo da consentire alle imprese di strutturarsi affinché l'impatto fiscale sia il più limitato possibile (4). In altre parole, le multinazionali digitali non hanno bisogno di "occultare" le proprie stabili organizzazioni, ne possono direttamente fare a meno, o comunque ridurre la rilevanza ai minimi termini. Potendo liberamente delocalizzare le funzioni produttive, è nei Paesi ove sono collocate queste funzioni e questi beni intangibili che, secondo le regole internazionali attualmente in vigore, occorre tassare i redditi. Per i Paesi – spesso a fiscalità non moderata – che rappresentano il bacino di utenze di queste multinazionali, invece, restano solo le briciole, ossia le funzioni marginali e routinarie affidate alle stabili organizzazioni *in loco* (se ci sono, il che non è sempre detto).

Come chiarito nel Rapporto del 1923 citato in precedenza, tuttavia, l'imposta sul reddito è un'imposta sulla produzione, questo è il motivo per cui negli ultimi cento anni il sistema della fiscalità internazionale in materia di imposizione dei redditi è stato incentrato sul Paese di residenza dell'impresa e su quello in cui vengono materialmente svolte le altre attività produttive suscettibili di misurazione reddituale. Proprio per questo risulta difficile, allorché se ne debba spartire il gettito a livello internazionale, valorizzare fattori che non siano quelli della produzione, bensì, come si vorrebbe ultimamente, del consumo. È in considerazione di questo assetto che la stabile organizzazione era stata individuata come il migliore criterio di collegamento con il Paese della fonte, proprio perché l'imposta sul reddito è determinata su base periodica

---

(4) Un tentativo di quantificare la perdita di gettito fiscale registratasi nel 2013-2015 per effetto dei mancati versamenti da parte di *Facebook* e *Google* è contenuta, ad esempio, nella relazione del 2017 "EU Tax revenue loss from Google and Facebook" di P. TANG – H. BUSSINK, vedasi: <https://static.financieel-management.nl/documents/16690/EU-Tax-Revenue-Loss-from-Google-and-Facebook.pdf>.



e a consuntivo e solo l'esistenza di una contabilità consente, appunto, di misurare l'apporto reddituale di una singola branca all'interno dell'impresa multinazionale. Da ciò si ricava come l'art. 7 del Modello OCSE sia probabilmente prioritario rispetto all'art. 5: non ha senso, ai fini tributari, concepire una stabile organizzazione laddove non sia possibile imputarle una porzione del reddito prodotto dall'impresa di cui fa parte. Questo spiega anche molte delle singole ipotesi di stabile organizzazione disciplinate nell'art. 5 e le relative soglie di rilevanza: dai cantieri alla stabile organizzazione da agente dipendente, dal magazzino utilizzato per lo stoccaggio di merci sino alla clausola residuale in materia di attività preparatorie o ausiliarie. La rilevanza della stabile organizzazione nel contesto dell'imposizione internazionale sui redditi ben si comprende anche se ci si pone dal punto di vista del contribuente e degli oneri amministrativi che gli si impongono in un Paese diverso da quello della sua residenza. In presenza di una stabile organizzazione, infatti, ben si giustificherebbe la tenuta di una contabilità separata e questo consentirebbe, come detto, la misurazione del reddito effettivamente prodotto nell'altro Stato. Logico, quindi, che i quattro economisti che hanno posto le fondamenta del nostro sistema di fiscalità internazionale considerassero la stabile organizzazione come il sintomo più evidente di una *economic allegiance* in un Paese diverso da quello di residenza.

Per contro, è stato però rilevato che i mercati di sbocco dei prodotti e dei servizi di queste imprese sono ormai fondamentali per il loro successo: non solo come destinatari di beni e servizi, ma anche, per la prima volta nella storia, attraverso la profilazione dei dati che, rielaborati dagli algoritmi, costituiscono la materia prima per il successivo *targeting* di contenuti o personalizzazione dell'attività. L'utente, o meglio le sue scelte e i suoi schemi comportamentali, diventano il prodotto che queste multinazionali offrono sul mercato: un'ulteriore fonte di reddito del tutto scollegata dalla presenza fisica della società (attraverso la fruizione gratuita di determinate piattaforme digitali gli utenti forniscono alle società che le gestiscono uno dei beni più appetibili del nuovo millennio: le proprie informazioni).

Anche il progetto BEPS, che pur annoverava tra i propri obiettivi quello di ipotizzare una riforma per la tassazione dell'economia digitale, o, secondo

una migliore formulazione, nell'epoca dell'economia digitale, ha in realtà confermato nella sostanza i vecchi principi della fiscalità internazionale, suggerendo soltanto alcuni ritocchi di ammodernamento (5).

Con l'obiettivo per cui *"Profits should be taxed where economic activities deriving the profits are performed and where value is created"* (G20, 2013), il progetto BEPS ha analizzato infatti varie opzioni di riforma, e in particolare:

- l'individuazione di un nuovo criterio di collegamento per la tassazione dei redditi di impresa;
- l'introduzione di una ritenuta alla fonte, da applicarsi nei Paesi di sbocco dell'economia digitale;
- l'introduzione di un prelievo compensativo su questi stessi prodotti e servizi, ceduti o prestati da imprese non residenti in assenza di una stabile organizzazione, o comunque di una presenza fisica significativa nel Paese di destinazione.

L'esito del progetto OCSE è tuttavia confluito nella raccomandazione di:

- un'estensione del concetto di stabile organizzazione, in modo da impedire che funzioni rilevanti dell'attività di impresa potessero essere considerate, in un'ottica ormai superata, come meramente preparatorie o ausiliarie;
- una modifica della nozione di stabile organizzazione personale per poterla ravvisare anche laddove l'agente dipendente, pur privo di poteri di firma, partecipi in maniera sostanziale alle trattative; parallelamente, si chiarisce che non potrà considerarsi indipendente un agente che svolga la sua attività a favore di un solo preponente cui sia strettamente collegato e si è anche specificato che la frammentazione delle attività locali tra diverse entità appartenenti a un medesimo gruppo non può impedire il riconoscimento di una stabile organizzazione;
- un rafforzamento della disciplina IVA per le operazioni B2C di imprese non residenti, per scongiurare il rischio che tali operazioni scontino un'imposta insufficiente e, quindi, distorsiva.

---

(5) Vedasi in particolare le conclusioni tracciate in riferimento all'*Action 1*, dedicata appunto alla tassazione dell'economia digitale.

Sebbene l'adeguamento strutturale della fiscalità diretta nell'era digitale passi inevitabilmente per il confronto internazionale, proprio i tempi di ponderazione delle soluzioni in ambito OCSE, inevitabile frutto di condivisione e compromessi tra Paesi con interessi anche molto divergenti, hanno spinto molti Stati, anche e soprattutto europei, a procedere individualmente con interventi *ad interim* (6), in attesa della riforma a livello internazionale (7). Iniziative che, sebbene temporanee, non è stato ritenuto di poter rinviare vista la grande pressione politica e mediatica che è andata montando in anni di crisi economica, con conseguente fame di gettito, cui ha fatto da contraltare una crescente concentrazione della ricchezza, in parte causata dalle privatizzazioni, ma soprattutto dalla globalizzazione e conseguente nascita di imprese che superano il peso economico di singoli Stati (8). La tematica si è poi resa ancor più impellente a seguito della pandemia dovuta al Covid-19, che, oltre ad aver accelerato e accentuato la digitalizzazione dell'economia e l'affermazione del mercato virtuale, ha senz'altro contribuito a mettere ulteriormente sotto pressione le finanze pubbliche, oggi sempre più alla ricerca di nuove fonti di entrata.

Oltre alla partecipazione ai lavori del BEPS e alle trattative internazionali che proseguono tuttora, pertanto, i Governi di diversi Paesi si sono attivati per assicurare una maggior partecipazione alla contribuzione da parte delle

---

(6) Come si rileva anche nelle parole del report sulla *Action 1* del progetto BEPS, l'introduzione di misure *ad hoc* per colpire le imprese multinazionali digitali non può essere la soluzione definitiva, rappresentata unicamente da una riforma globale della fiscalità internazionale ("*because digital economy is increasingly becoming the economy itself, it would be difficult, if not impossible, to ring-fence the digital economy from the rest of the economy for tax purposes*"; vedasi <https://www.oecd.org/ctp/beps-reports-2015-executive-summaries.pdf>).

(7) Vedasi C. GARBARINO, *L'impatto del progetto BEPS sul concetto di stabile organizzazione*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2019, p. 587.

(8) Vedasi il Rapporto congiunto ILO-IMF-OECD-World Bank, *Income inequality and labour income share in G20 countries: Trends, Impacts and Causes*, predisposto per l'incontro del G20 di Ankara del 3-4 settembre 2015: <https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/Income-inequality-labour-income-share.pdf>, nonché le considerazioni svolte da F. GALLO, *Il diritto e l'economia. Costituzione, cittadini e partecipazione*, in *Rass. Trib.*, 2016, p. 287.

multinazionali straniere. È così che in Inghilterra è stata approvata la *diverted profit tax* e in altri Paesi, Francia e Italia in prima fila, le cc.dd. *web tax*, oltre ad altre modifiche normative che hanno cercato di estendere, quantomeno nella legislazione domestica, i poteri impositivi del Paese della fonte (v. *infra*). Non è rimasta inerte nemmeno la Commissione Ue (9), che, da un lato, ha avviato procedure di recupero degli aiuti di Stato contro alcuni Paesi membri, a suo giudizio colpevoli di aver concesso ad alcune multinazionali trattamenti fiscali preferenziali e selettivi in deroga ai principi comuni di fiscalità internazionale (10); e, dall'altro, ha presentato nel 2018 un pacchetto di proposte per la tassazione dell'economia digitale, come la tassazione dei profitti di impresa derivanti da una presenza digitale significativa e l'introduzione di un'imposta "*ad interim*" (una *web tax* europea) che sarebbe dovuta servire per promuovere il raggiungimento di un accordo in campo internazionale (11). Tuttavia, la mancata condivisione del progetto da parte della totalità dei Paesi membri – alcuni dei quali, come accennato, beneficiano dello *status quo* quali

---

(9) Nella sua dichiarazione relative alla decisione di presentare appello avverso la decisione della Corte Generale dell'Unione europea la decisione sul caso Apple e i presunti aiuti di Stato irlandesi la Vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager ha ribadito l'intenzione che "*Making sure that all companies, big and small, pay their fair share of tax remains a top priority for the Commission. We need to continue our efforts to put in place the right legislation to address loopholes and ensure transparency. So, there's more work ahead – including to make sure that all businesses, including digital ones, pay their fair share of tax where it is rightfully due*".

(10) Si vedano i casi Starbucks (Tribunale Ue, sentenza del 24 settembre 2019, cause riunite T-760/15 e T-636/16, FCA (Tribunale Ue, sentenza del 24 settembre 2019, cause riunite T-755/15 e T-759/15, oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia in data 4 dicembre 2019: causa C-885/19) e, ovviamente, Apple, per i quali gli esiti del giudizio innanzi al Tribunale dell'Unione europea sono stati alterni. Da ultimo, in particolare, il Tribunale Ue ha accolto il ricorso presentato da Apple e dall'Irlanda: vedasi il comunicato stampa 90/20 e il testo della decisione T-778/16 e T-892/16 del 15 luglio 2020, che ha ritenuto non provata la selettività del vantaggio contestato dalla Commissione Ue in relazione ai *ruling* emessi dall'Irlanda a favore di Apple.

(11) Vedasi *Council proposal COM(2018) 148 final*, riguardo alla c.d. *Digital services tax (web tax)*, da introdursi temporaneamente, sino all'approvazione di un nuovo criterio di collegamento territoriale per la tassazione dei redditi di impresa. Vedasi al riguardo la proposta COM(2018) 147 *final*, relativa alla tassazione delle imprese straniere con presenza digitale significativa, anch'essa, come la prima, datata 21 marzo 2018.

*hub* continentali delle imprese multinazionali interessate – non ne ha consentito la realizzazione. Di recente la Commissione europea si è mostrata intenzionata a dare nuovo slancio alla tassazione dell'economia digitale, come emerge dalla pubblicazione il 14 gennaio 2021 di una nuova tabella di marcia per l'introduzione di un prelievo sulle imprese digitali (12), al cui interno è compresa una consultazione pubblica sul tema aperta dal 18 gennaio al 21 aprile 2021 (13). Per favorire quell'adesione di Stati precedentemente non realizzatasi, la Commissione ha delineato tre possibili progetti di tassazione: un'imposta addizionale sul reddito delle società che svolgono determinate attività digitali; un'imposta sulle entrate create da tre determinate attività digitali; e, infine, un'imposta sulle transazioni digitali B2B.

Per contro, dando evidenza di una tendenza a restringere le aperture alla globalizzazione (14) del ventennio precedente, gli Stati Uniti hanno in-

---

(12) Vedasi: <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12836-A-fair-competitive-digital-economy-digital-levy>.

(13) Come si legge nel comunicato della Commissione europea, "*Technological advancements and digitalisation are profoundly changing the way we work, do business, how people travel, communicate and relate. These changes give rise to innovation, growth, and new business models, but also important challenges. The COVID crisis has been a catalyst and accelerator of change, hastening the transition towards a more digital world and triggering important changes in behaviour that could have lasting effects. Technological advancements and digitalisation are profoundly changing the way we work, do business, how people travel, communicate and relate. Against this backdrop, the EU needs a modern, stable regulatory and tax framework to appropriately address the developments and challenges of the digital economy*", vedasi: <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12836-A-fair-competitive-digital-economy-digital-levy/public-consultation>.

(14) Come si dirà più avanti, gli ultimi dieci anni hanno visto una crescente divaricazione della posizione americana e di quella europea, evidentemente causata da una situazione di partenza molto diversa, visto che i giganti digitali sono soprattutto americani, qualcuno cinese, ben pochi con quartier generale in Europa. L'attenzione sui giganti digitali è stata al centro, in particolare, del rapporto del *Permanent Subcommittee* americano che già nel maggio 2013 affermava che "*MNEs do not pay a fair share, however legal their structures may be*". Pur trattandosi brevemente, in tale rapporto, anche gli assetti organizzativi di queste aziende nei mercati di sbocco della loro attività, l'attenzione era ovviamente concentrata sull'elusione della tassazione nel Paese di residenza, per esempio grazie agli arbitraggi in materia di residenza delle società tra gli Stati Uniti e l'Irlanda o grazie a strutture poi divenute famose come il c.d. *Double Irish Dutch Sandwich*.

trodotto una riforma tributaria che ha favorito il rimpatrio dei profitti che le multinazionali con quartier generale americano mantenevano all'estero, per così dire in sospensione di imposta. Una mossa che pare proprio aver dato i propri frutti, in considerazione del recente rientro negli Stati Uniti delle proprietà intellettuali di Google (che ha dichiarato che in futuro intende concedere la licenza delle proprie proprietà intellettuali dagli Stati Uniti, e non più dalle Bermuda) (15) e Facebook (che ha liquidato alcune sue *holding* irlandesi detentrici di proprietà intellettuali e contestualmente rimpatriato miliardi di euro negli Stati Uniti) (16). Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno anche protestato formalmente e molto duramente (17) contro le decisioni della Commissione Ue in materia di recupero di aiuti di Stato e le proposte di tassazione dell'economia digitale. E se gli europei non hanno taciuto il loro disappunto per alcune caratteristiche della riforma fiscale americana del 2017 (18), gli americani non sembrano condividere pienamente gli sviluppi dei lavori OCSE in materia di tassazione dell'economia digitale (19). Lo sviluppo dell'economia digitale, insomma, ha provocato, come in fondo era prevedibile, reazioni molto diverse nei Paesi

---

(15) Vedasi articolo comparso su *Reuters*, *Google to end 'Double Irish, Dutch sandwich' tax scheme*: <https://www.reuters.com/article/us-google-taxes-netherlands-idUSKBN1YZ10Z>.

(16) Vedasi articolo comparso sul *The Guardian*, *Facebook to close Irish holding companies at centre of tax dispute* <https://www.theguardian.com/technology/2020/dec/27/facebook-to-close-controversial-irish-holding-companies>. Vedasi anche *Italia Oggi* del 30 dicembre 2020, M. RIZZI, *Facebook saluta le holding irlandesi*, <https://www.italiaoggi.it/news/facebook-saluta-le-holding-irlandesi-2502048>.

(17) Vedasi il *White Paper* del Dipartimento del Tesoro statunitense datato 24 agosto 2016, *The European Commission's Recent State Aid Investigations of Transfer Pricing Rulings*: <https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/White-Paper-State-Aid.pdf>.

(18) Vedasi la lettera dei Ministri delle Finanze di Spagna, Germania, Francia, Regno Unito e Italia dell'11 dicembre 2017.

(19) Vedasi la lettera del Segretario del Tesoro statunitense del 3 dicembre 2019 e la immediata risposta del Segretario generale dell'OCSE, datata 4 dicembre 2019: <https://www.oecd.org/newsroom/Letter-from-OECD-Secretary-General-Angel-Gurria-for-the-attention-of-The-Honorable-Sтивен-T-Mnuchin-Secretary-of-the-Treasury-United-States.pdf>.

interessati ed è ancora da individuare il punto di compromesso tra le opposte pretese degli uni (Stati Uniti) e degli altri (20).

## 2. L'APPROCCIO DEL LEGISLATORE ITALIANO ALLA TASSAZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE

Come accennato, parallelamente ad una azione di accertamento che si è fatta particolarmente intensa (21), spesso con l'appoggio della Procura della Repubblica di Milano e del suo gruppo di lavoro in materia finanziaria (22), il Legislatore italiano ha ritenuto opportuno intervenire in diverse occasioni, sempre con la finalità di ampliare il raggio della sua giurisdizione tributaria come Paese "della fonte".

---

(20) Vedasi sul tema A. PURPURA, *Tassazione dell'economia digitale tra lo stallo della comunità internazionale e la necessità di un'armonizzazione fiscale europea*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2019, p. 1929; L. DEL FEDERICO – C. RICCI (a cura di), AA.VV., *La Digital Economy nel sistema tributario italiano ed europeo*, 2015; L. DEL FEDERICO, *La via italiana alla tassazione del Web: un intervento poco meditato, ma dalle condivisibili finalità*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2014, p. 913; C. TRENTA, *La Google Tax italiana. Il Regime fiscale italiano e la e-economy europea*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2014, 889.

(21) Tra i casi più noti e rilevanti va sicuramente annoverata la verifica scattata a fine del 2014 da parte del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano nei confronti di Google, che ha portato alla firma nel 2016 da parte del colosso del *web* del verbale di accertamento con adesione e al pagamento di trecentosei milioni di euro.

(22) Il riferimento va in particolare alla diffusione dei cc.dd. *sales and marketing support arrangements* in base ai quali a una piccola società locale di un più grande gruppo multinazionale erano assegnate attività di supporto, che tuttavia sfociavano talvolta nello svolgimento, in concreto, di funzioni commerciali vere e proprie e con la conseguente contestazione, da parte della nostra Amministrazione, dell'omessa presentazione della dichiarazione legata all'esistenza in Italia di una stabile organizzazione occulta. Altri Paesi, per la verità, hanno optato, in casi analoghi per una rettifica dei redditi dichiarati dalla società locale in base alla disciplina del *transfer pricing*. Vedasi sul punto il rapporto OCSE sull'attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni del 2008, poi aggiornato nel 2010: *Attribution of Profits to Permanent Establishments*, Paris, 2008, in particolare per quanto concerne le c.d. *dependent agent p.e.*; vedasi anche il successivo *Additional Guidance on the Attribution of Profits to Permanent Establishments*, del marzo 2018. Va da sé che, rispetto a una contestazione di *transfer pricing*, quella di una omessa dichiarazione dei redditi italiani prodotti attraverso una stabile organizzazione comporta la contestazione del reato di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 74 del 2000 e un termine di decadenza più esteso (vedasi art. 43, D.P.R. n. 600 del 1973).

In questo senso si pone l'art. 1-*bis* del D.L. n. 50 del 2017, con il quale è stata introdotta per le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro, di cui più di cinquanta milioni di euro avvalendosi del supporto di società italiane appartenenti al medesimo gruppo o di altre stabili organizzazioni di società non residenti, una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (c.d. *voluntary disclosure*) per la definizione dei debiti tributari derivanti da un'eventuale stabile organizzazione occulta. Nel contesto della campagna di accertamenti che era stata avviata dall'Amministrazione finanziaria, pertanto, alle imprese non residenti, è stata concessa l'opportunità di chiedere all'Agenzia delle Entrate una valutazione in concreto della propria fattispecie, attraverso la presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime collaborativo disciplinato dal Titolo III del D.Lgs. n. 128 del 2015. Con la definizione degli eventuali debiti tributari riconducibili alla configurazione della stabile organizzazione, alle società coinvolte veniva riconosciuta la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative e la non punibilità per il reato di omessa presentazione della dichiarazione.

Solo pochi mesi dopo, con la Legge di Stabilità 2018 è stata varata la prima edizione della *web tax* italiana (imposta sulle transazioni digitali), consistente in un prelievo del tre per cento da applicarsi ai ricavi prodotti in Italia attraverso la fornitura di servizi digitali da parte di soggetti, residenti o meno, che avessero compiuto più di tremila operazioni nel corso del periodo di imposta. Secondo questa prima versione dell'imposta, sarebbero stati esclusi dal prelievo i servizi forniti direttamente a soggetti privati e si sarebbero colpiti i servizi "forniti attraverso *internet* o una rete elettronica e la cui natura avesse reso la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione" (23).

---

(23) Art. 1, Legge n. 205 del 2017, comma 1012. Sul tema vedasi E. DELLA VALLE, *La web tax italiana e la proposta di direttiva sull'imposta sui servizi digitali: morte di un nascituro appena concepito?*, in *il fisco*, 2018, p. 1507. T. DI TANNO, *La web tax europea: una misura innovativa ed emergenziale*, in *Corr. Trib.*, 2018, p. 1531.



Come noto, questa prima edizione della *web tax* non ha però trovato applicazione, in mancanza del Decreto Ministeriale attuativo ed essendo successivamente il Legislatore intervenuto con una nuova versione del prelievo (“imposta sui servizi digitali”), introdotta con la Legge di Bilancio del 2019 (24). Diversamente dalla prima edizione, l’imposta sui servizi digitali colpisce le imprese che prestano tali servizi con ricavi consolidati globali superiori a settecentocinquanta milioni di euro, di cui almeno 5,5 prodotti in Italia attraverso la fornitura di servizi digitali (25). Tuttavia, nemmeno questa seconda versione ha trovato attuazione, essendo anch’essa stata sostituita con quella introdotta con la Legge di Bilancio 2020, attualmente in vigore (v. *infra*).

Sempre nella Legge di Bilancio 2018, peraltro, il nostro Legislatore ha introdotto un nuovo criterio di collegamento territoriale per l’individuazione di una stabile organizzazione in Italia di impresa estera, con l’intenzione dichiarata di “alleviare il nesso – finora imprescindibile – tra presenza fisica di un’attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale” (26). Ai sensi della lett. *f-bis* dell’art. 162, comma 2, del TUIR (come noto relativo alla nozione di stabile organizzazione), infatti, dopo l’intervento normativo rientra nel concetto di stabile organizzazione anche “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso” (27). Come rilevato in dottrina,

---

(24) Art. 1, commi 35-50, Legge n. 145 del 2018. Vedasi A.F. URICCHIO – W. SPINAPOLICE, *La corsa a ostacoli della web taxation*, in *Rass. Trib.*, 2018, p. 451; M. LEO, *La tassazione dell’economia digitale sulle due sponde dell’Atlantico: spunti di riflessione dalla Circolare ASSONIME*, in *il fisco*, 2018, p. 3507.

(25) Queste soglie sono state mantenute anche nella *web tax* effettivamente entrata in vigore dal 1° gennaio 2020. A tal riguardo, non è ancora del tutto chiaro se occorra considerare i ricavi del periodo d’imposta precedente in base al principio di cassa o di competenza; v. *infra* nota n. 36.

(26) Così si legge nella relazione del Senato sulle “misure fiscali per l’economia digitale”, [http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1058283/index.html?part=dossier\\_dossier1-sezione\\_sezione11-h2\\_h2129#n-w1aaab2d127c11b3](http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1058283/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h2_h2129#n-w1aaab2d127c11b3).

(27) Vedasi S. DORIGO, *Il problematico adattamento della nozione di stabile organizzazione all’economia digitale*, in *Corr. Trib.* 2019, p. 759.

la formulazione di questa nuova disposizione è a metà strada tra una estensione del collegamento territoriale (28) e una disposizione antielusiva (29). Oltre a questa incertezza sulla vera natura della disposizione in questione, e oltre alla contraddizione implicita nel definire che “l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari” (comma 1) per poi prescindere dalla presenza fisica alla successiva lett. *f-bis* del comma 2, peraltro, rimane irrisolto il tema fondamentale che sottostà alla nozione di stabile organizzazione, e come anticipato in apertura preminente rispetto ad esso, ossia qual è il reddito che in concreto deve poi attribuirsi alla stabile organizzazione rappresentata da una “significativa e continuativa presenza economica”. Mancano al momento indicazioni da parte dell’Amministrazione e la questione è proprio al centro dei dibattiti in corso in sede OCSE (30). Peraltro, senza la modifica dei trattati contro le doppie imposizioni la riforma domestica ha una rilevanza pratica pressoché nulla, limitandosi la sua efficacia ai rapporti con le imprese residenti in Stati non convenzionati.

Novità sono state introdotte anche in materia d’IVA, con la previsione della responsabilità solidale per i gestori delle piattaforme digitali di compravendita di beni che non adempiano agli obblighi dichiarativi ivi previsti, relativi ai dati dei fornitori dei beni che rischiano altrimenti di sfuggire all’applicazione del tributo (31).

---

(28) La sopra citata relazione precisa che “Il riferimento agli elementi della stabilità, della ricorrenza e della dimensione economica dell’attività hanno la finalità dichiarata di impedire, ad opera dei contribuenti, manipolazioni che impediscano la qualificazione di «stabile organizzazione»”.

(29) Vedasi E. DELLA VALLE, *La stabile organizzazione “da remoto”: la lett. f-bis dell’art. 162 TUIR e l’approccio OCSE*, in *Rass. Tributaria* n. 3 del 2019, p. 470; D. CONTI, *Luci e ombre della “nuova” stabile organizzazione (anche “virtuale”?)*, in *Corr. Trib.*, 2018, p. 3467.

(30) Vedasi *infra*.

(31) Vedasi art. 13, D.L. n. 34 del 2019, il contenuto precettivo dovrebbe venir meno con il recepimento della Direttiva 2445/2017; vedasi art. 11-*bis*, commi 11-15, D.L. n. 135 del 2018, che introduce una presunzione di partecipazione alla catena distributiva da parte dei gestori delle piattaforme, vincolandoli quindi al pagamento del tributo.

### 3. LA WEB TAX IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020

Come sopra anticipato, la terza edizione della *web tax* ha sostituito, modificandone alcune previsioni, quella che era stata introdotta l'anno precedente e, a differenza delle altre versioni, questa è effettivamente entrata in vigore (a partire dal 1° gennaio 2020) (32). È stato però necessario attendere un anno per ricevere i primi chiarimenti e qualche indicazione di carattere pratico da parte dell'Amministrazione finanziaria (v. il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 15 gennaio 2021, n. 13090, che ricalca la bozza del 16 dicembre 2020 in consultazione pubblica fino al 31 dicembre scorso), che tuttavia lasciano ancora in sospeso diversi (e rilevanti) dubbi e interrogativi, tanto che da più parti si insiste affinché, almeno per il primo periodo d'imposta dalla sua entrata in vigore (*i.e.* con riferimento al 2020 appena trascorso), non vengano applicate sanzioni in caso di futuri accertamenti (33). Del resto, in effetti, le imprese potenzialmente coinvolte dall'imposta si trovano oggi a doversi districare all'interno di una disciplina del tutto nuova, rispetto alla quale le prime delucidazioni dell'Amministrazione finanziaria sono arrivate in prossimità del termine per il versamento del tributo (v. *infra*), e a dover porre in essere un'attività di contabilità e monitoraggio dei ricavi per verificare il rispetto della disciplina a ritroso, ossia con riferimento all'anno ormai passato, partendo dalla sussistenza dei requisiti per essere considerati soggetti passivi.

Nel tentativo di limitare l'applicazione del tributo alle sole multinazionali digitali, infatti, il Legislatore ha previsto, così come era stato fatto nella precedente formulazione della *web tax*, precisi limiti di fatturato affinché un

---

(32) Art. 1, comma 678, Legge n. 160 del 2019, che modifica le disposizioni introdotte nel 2018 in materia di imposta sui servizi digitali. Sul tema vedasi A. CARINCI, *La fiscalità dell'economia digitale: dalla web tax alla (auspicabile) presa d'atto di nuovi valori da tassare*, in *il fisco*, 2019, p. 4507.

(33) Vedasi le osservazioni del Gruppo di lavoro AIDC Milano – UGDCEC Milano alla pubblica consultazione dello schema di provvedimento attuativo dell'imposta sui servizi digitali, [file:///C:/Users/a.ravera/Downloads/osservazioni\\_%20pdf.pdf](file:///C:/Users/a.ravera/Downloads/osservazioni_%20pdf.pdf).

ente possa essere qualificato come soggetto passivo: settecentocinquanta milioni di euro realizzati ovunque nel mondo, singolarmente o a livello di gruppo, unitamente ad un ammontare di ricavi da servizi digitali nel territorio dello Stato non inferiore a 5,5 milioni di euro (34). I ricavi rilevanti vanno computati al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette. Sono esclusi dalla base imponibile i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, residenti o non residenti, che si considerano controllati, controllanti ovvero appartenenti al medesimo gruppo (35). Resta però ancora incerto, in assenza di una precisa indicazione in tal senso, se ai fini del monitoraggio debba farsi riferimento al principio di cassa (come suggerirebbe l'utilizzo di alcuni termini con riferimento ai ricavi, quali "percepiti", ai punti 1, lett. i, e 3.1, nonché "versati", al punto 3.6) o a quello di competenza (a cui paiono invece rimandare l'allegato al provvedimento del Direttore e il modello di dichiarazione, che fanno invece riferimento ai ricavi "ovunque realizzati", con ciò dovendosi intendere, per comune accezione, il principio di competenza) (36).

Ai sensi del comma 37 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 2018, per servizi digitali si intendono: "a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale" (37). Per interfaccia digitale si intende

---

(34) I predetti limiti sono meno stringenti di quelli adottati in Francia, altro Paese in prima linea sul fronte della tassazione dei colossi del *web*, il quale ha invece previsto come soglia di fatturato, oltre ai settecentocinquanta milioni a livello globale, almeno venticinque milioni nel territorio francese.

(35) Vedasi bozza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020, punti 3.1 e 3.2.

(36) Il dubbio è stato opportunamente sollevato dal Gruppo di lavoro AIDC Milano – UGDCEC Milano nelle sue osservazioni alla pubblica consultazione dello schema del provvedimento attuativo dell'imposta sui servizi digitali.

(37) Vedasi anche le esclusioni previste dal successivo comma 37-bis, nonché dal comma 38.

qualunque *software*, compresi i siti *web*, o parti di essi, nonché le applicazioni, anche mobili, attraverso cui sono prestati i servizi digitali. Mentre nella categoria dell'interfaccia digitale multilaterale rientrano, oltre alle tipiche piattaforme di scambio di beni e servizi, anche i cc.dd. club virtuali, come i *social network*, attraverso cui gli utenti possono caricare e condividere contenuto digitale con altri utenti (vedasi provvedimento Dir. Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, punto. 1, lett. g) (38).

Tra le numerose esclusioni previste dai commi 37-*bis* e 38 si segnalano la fornitura diretta di beni e servizi nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale, ovvero ordinati attraverso il sito *web* del fornitore, a condizione che lo stesso non svolga funzioni di intermediario, nonché la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale (in termini di ricavi realizzati) è quello della fornitura agli utenti di contenuti digitali, di servizi di comunicazione o di servizi di pagamento e, infine, una serie di servizi relativi al settore finanziario e a quello petrolifero e dell'energia, così come tutte le transazioni infragruppo.

Come nel precedente assetto normativo che è andata a sostituire, la *web tax* si applica con un'aliquota del tre per cento sui ricavi derivanti dalla prestazione dei servizi digitali sopra richiamati, prescindendo, quindi, dall'effettiva marginalità del singolo servizio. La *web tax*, pertanto, non può certamente assimilarsi a un'imposta sul reddito, replicando il modello del prelievo ad aliquota nominale ridotta su una base imponibile in realtà molto ampia.

Con riferimento al criterio di collegamento territoriale, i servizi tassabili sono quelli forniti a un utente localizzato in Italia secondo le regole stabilite dai commi 40 e 40-*bis*. A tal fine, sebbene emergano attriti con la disciplina di tutela della *privacy* degli utenti (39), l'individuazione del dispositivo at-

---

(38) Cfr. Fondazione Bruno Visentini, *La tassazione dell'economia digitale*, Roma 2019.

(39) È manifesto il contrasto tra la previsione normativa in commento, la quale richiede alle imprese di registrare le transazioni effettuate dagli utenti mediante i dispositivi elettronici, e le norme in materia di protezione dei dati personali che, al contrario, tutelano il diritto dell'utente a non essere geolocalizzato.

traverso cui l'utente fruisce del servizio sarà effettuata tramite geolocalizzazione dell'indirizzo di protocollo *internet* (c.d. indirizzo IP), ovvero mediante altri sistemi che possano individuare il luogo in cui si trova il dispositivo. L'aspetto territoriale è di estremo rilievo sia per verificare il superamento della soglia accennata in precedenza (almeno 5,5 milioni di fatturato per servizi digitali offerti in Italia), sia ai fini della determinazione della base imponibile, che è il risultato del prodotto di due componenti: il totale dei ricavi dei servizi digitali, ovunque realizzati, e la percentuale di essi collegata al territorio dello Stato (40).

Per quanto riguarda gli adempimenti dichiarativi e il versamento del tributo, il pagamento è dovuto entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si sono realizzati i ricavi imponibili (anche se per il 2021, con riferimento al periodo d'imposta 2020, è stata concessa una proroga fino al 16 marzo, al fine di venire incontro agli operatori del settore) e la dichiarazione deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo (anche in questo caso, per il 2021 la scadenza è stata prorogata al 30 aprile, per le ragioni già segnalate) (41). Il periodo di imposta coincide con il calendario solare.

Con un successivo provvedimento del 25 gennaio 2021, n. 22879, è stato altresì approvato il modello di dichiarazione. Quest'ultimo dà conto della possibilità di designare un'unica società del gruppo ai fini degli obblighi di versamento e dichiarazione (42). A tal fine, il provvedimento del Direttore

---

(40) Vedasi bozza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020, punto 3.8.

(41) Vedasi l'art. 2 del D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, che ha appositamente modificato il comma 42 dell'art. 1 della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145.

(42) Mentre la disposizione normativa pareva afferire alla "necessità" per i gruppi societari di dover procedere in tal senso (vedasi art. 42 Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo cui "Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo"; enfasi aggiunta), il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate tratteggia piuttosto questa evenienza come una semplice facoltà [vedasi paragrafo 7.6 del provvedimento, secondo cui "I soggetti passivi dell'imposta appartenenti a un gruppo (...) possono designare una società del gruppo, scegliendo tra i soggetti passivi dell'imposta"; enfasi aggiunta].

dell'Agenzia delle Entrate (punto 7.6) precisa che deve trattarsi di una società che si qualifica come soggetto passivo dell'imposta e che deve essere scelta, prioritariamente, una società o stabile organizzazione italiana e, in mancanza, una società non residente, purché non stabilita in un Paese non collaborativo. I soggetti passivi non residenti privi di stabile organizzazione in Italia dovranno richiedere un apposito numero di partita IVA. È invece prevista la nomina di un rappresentante fiscale in Italia per le imprese residenti al di fuori dell'Ue e dello SEE, il cui Paese di residenza non abbia sottoscritto accordi di assistenza reciproca per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e per il recupero dei crediti fiscali con l'Italia. Sempre nell'ottica di assicurare la riscossione dell'imposta, il Legislatore ha anche previsto una particolare forma di solidarietà fiscale: nel caso in cui il gruppo possieda una società in Italia, infatti, questa sarà considerata responsabile in solido per il pagamento dell'imposta con il soggetto passivo estero non dotato di una stabile organizzazione in Italia, a prescindere dal settore di attività e dall'effettiva partecipazione della stessa alla prestazione delle operazioni imponibili (43).

Al fine di soddisfare gli obblighi di adempimento sopra descritti, i soggetti passivi dell'imposta sono tenuti, sin dal periodo d'imposta 2020, a predisporre entro il termine per il versamento dell'imposta un'apposita contabilità interna per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi utilizzati per il calcolo dell'imposta (insieme al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2020 è stato pubblicato il prospetto delle rilevazioni contabili richieste). Tale prospetto deve essere custodito su un supporto informatico che garantisca l'inalterabilità e la conservazione delle informazioni registrate. Tra gli ulteriori adempimenti a carico dei soggetti passivi si annovera altresì la predisposizione di una nota esplicativa, il cui termine è quello della presentazione della dichiarazione, per illustrare le informazioni contenute nei prospetti mensili utilizzati per l'autoliquidazione dell'imposta.

---

(43) Vedasi bozza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020, punto 9.

Trattandosi di un'imposta indiretta, essa dovrebbe risultare deducibile ai sensi dell'art. 99 TUIR (44).

Quanto all'accertamento, alle sanzioni e alla riscossione dell'imposta sui servizi digitali, nonché per il relativo contenzioso, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di IVA.

Infine, è stata altresì prevista una c.d. *sunset clause* "aperta", in forza della quale la *web tax* verrà abrogata a partire "dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale", al fine di evitare lo scoordinato sovrapporsi della disciplina internazionale a quella domestica. Va segnalato al riguardo che gli Stati Uniti hanno abbandonato, quantomeno per il 2020, le trattative in ambito OCSE, ma i lavori sono già ripresi a inizio 2021 (45).

#### 4. POSSIBILI CRITICITÀ DELLA *WEB TAX*

Come anticipato, l'obiettivo dichiarato della *web tax* sono i colossi del mondo digitale. Il rischio, tuttavia, è che essa finisca per colpire direttamente, ma anche indirettamente, anche altre imprese, come quelle che gestiscono siti *web*, quotidiani o riviste periodiche e soggetti intermediari di diverso taglio che potrebbero anche già essere assoggettati all'imposta sul reddito

---

(44) In questo senso si pone anche la rivista *on line* dell'Agenzia delle Entrate (*FiscoOggi*) vedasi: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/imposta-sui-servizi-digitali-analisi-tributo-itinere>, ultimo paragrafo.

(45) A gennaio 2021 l'OCSE ha già tenuto una consultazione virtuale sul contenuto dei *pillars one and two*; v. *infra*. L'assoluta priorità del tema in questione è emersa del resto anche dalle parole del Ministro dell'Economia e delle Finanze italiano, il quale, intervenendo all'incontro pubblico dell'*Inclusive Framework* dell'OCSE in data 28 gennaio 2021, ha sottolineato l'estrema urgenza di una risposta per la tassazione dell'economia digitale, sollecitando i Paesi membri ad unire gli sforzi per giungere ad una soluzione condivisa entro la metà del 2021 vedasi: <https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-meeting-january-2021.htm>.



in Italia. Infatti, sebbene la prima soglia prevista sia di settecentocinquanta milioni di euro di ricavi consolidati globali, la seconda soglia, con riferimento alla prestazione di servizi digitali in Italia, è piuttosto contenuta, e potrebbe quindi attrarre nell'ambito di applicazione dell'imposta, con tutti i conseguenti oneri di adempimento (monetari e contabili), anche entità che svolgono solo una porzione limitata della loro attività nel mondo digitale (soprattutto quelle del mondo della pubblicità) (46). La configurazione stessa della *web tax* costringerà inoltre gli operatori a dotarsi di un impianto contabile parallelo soltanto per l'adempimento, basti pensare al tracciamento delle operazioni territorialmente rilevanti, che dovranno appunto essere contabilizzate separatamente.

Tra le criticità che sono state evidenziate, è stato rilevato che, rispetto al testo della Proposta di Direttiva 148, cui comunque la *web tax* si ispira (47), sussiste il rischio di un effetto cascata della *web tax* italiana con riferimento

---

(46) Secondo il *report* del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti di cui si dirà in seguito, le uniche società italiane ad essere colpite da questo nuovo tributo operano tutte nel mercato della pubblicità.

(47) Vedasi l'art. 3, par. 1, della proposta 148, che al posto di "veicolare" utilizza "collocare" e il successivo par. 3, secondo cui "Il paragrafo 1, lett. a), si applica a prescindere dal fatto che l'interfaccia digitale sia di proprietà dell'entità responsabile per la collocazione della pubblicità. Quando l'entità che colloca la pubblicità non possiede l'interfaccia digitale, si considera che tale entità, e non il proprietario dell'interfaccia, fornisca un servizio rientrante nella lett. a)." Vedasi anche il *Considerando n. 11*, secondo cui "I servizi consistenti nella collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità di un cliente mirata agli utenti di tale interfaccia dovrebbero essere definiti non con riferimento al proprietario dell'interfaccia digitale mediante la quale la pubblicità compare sul dispositivo dell'utente, bensì con riferimento all'entità che rende possibile la comparsa della pubblicità su tale interfaccia. Ciò in quanto il valore per l'impresa che colloca un annuncio pubblicitario di un cliente su un'interfaccia digitale è dato dal traffico degli utenti e dai dati degli utenti di cui si tiene generalmente conto ai fini della collocazione dell'annuncio, a prescindere dal fatto che l'interfaccia sia di proprietà dell'impresa stessa o di una terza parte che prende in affitto lo spazio digitale in cui comparirà la pubblicità. Tuttavia, è opportuno chiarire che qualora il fornitore del servizio pubblicitario e il proprietario dell'interfaccia digitale siano entità distinte, non si dovrebbe considerare che quest'ultimo abbia fornito un servizio imponibile ai fini dell'ISD. Ciò per evitare possibili effetti a cascata e la doppia imposizione degli stessi ricavi".

ai servizi pubblicitari *on line* nell'ambito delle catene di distribuzione più articolate, posto che nel settore non sono infrequenti gli intermediari ed operatori frammentati su diversi livelli della produzione e distribuzione e che il termine "veicolare" risulta idoneo a ricomprendere diversi soggetti che, a diversi stadi dell'industria di settore, intervengono e veicolano il medesimo messaggio pubblicitario (48). Non tutti questi soggetti, per il vero, rispondono all'*identikit* del preteso destinatario dell'ISD/*web tax*, che dovrebbe appunto colpire quelle imprese che ritraggono valore dall'interazione degli utenti: così come è disegnata, invece, la *web tax* italiana rischia di tassare anche gli editori che vendano pubblicità sul proprio sito, salvo, come accennato, valorizzare il concetto di pubblicità "mirata".

Non è meglio definito nemmeno il concetto di trasmissione dei dati riferito alla terza fattispecie imponibile della *web tax* italiana, perché non si comprende se nel caso di catene di trasmissione dei medesimi dati il tributo debba applicarsi più volte, o se esso si limiti a colpire chi abbia raccolto i dati e li abbia quindi trasmessi a terzi ottenendone un corrispettivo. Del resto, proprio l'applicazione dell'imposta sui ricavi imponibili senza deduzione dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali pone anche evidenti pericoli di una potenziale doppia imposizione del medesimo servizio digitale, laddove intervengano più operatori nella medesima transazione verso l'utente finale.

L'applicazione dell'imposta su una base imponibile lorda, come sono per definizione i ricavi, e senza prevedere meccanismi di detrazione, come avviene invece nell'IVA, potrà comportare livelli di prelievo effettivo molto variabili a seconda della marginalità dei diversi operatori e settori di attività, con incidenze, rispetto ai profitti, anche molto marcate. Non è poi possibile

---

(48) Vedasi Confindustria, *Principi fiscali internazionali e digitalizzazione dell'economia*, giugno 2019, CNDCEC, *La tassazione dell'economia digitale. Nota di aggiornamento, Novità recate dalla Legge n. 145 del 2018*, agosto 2019; T. DI TANNO, *L'imposta sui servizi digitali si allinea alla proposta di Direttiva Ue*, in *il fisco*, 2019, p. 326. La questione non si pone invece per i servizi di intermediazione su piattaforme, posto che in tal caso l'imposta si applica solo sulla commissione applicata dall'intermediario.

escludere, ed è anzi probabile, che i maggiori oneri (o quanto meno una parte di essi) siano traslati su altri anelli della catena commerciale, con incisione finale sui soggetti di dimensioni più ridotte, come le PMI, che fanno tuttavia affidamento sui servizi digitali proprio per sopperire allo svantaggio di una taglia ridotta, o gli utenti finali (49). Vi è poi il tema dell'esclusione dall'imposta prevista dal comma 37-*bis* per le piattaforme di intermediazione di beni che cedano beni propri, con la conseguenza che una piccola impresa costretta ad avvalersi della piattaforma digitale per vendere i propri prodotti risulterà penalizzata rispetto ad un grande marchio che si avvale di un suo sito o rispetto alla stessa società proprietaria della piattaforma digitale (dovendo la prima corrispondere, oltre alle eventuali commissioni agli intermediari digitali, anche l'imposta in questione, mentre gli altri due operatori ne sarebbero esentati).

Desta qualche perplessità anche l'ampia forma di solidarietà contemplata dal paragrafo 9 del provvedimento del 15 gennaio 2021, prevista in capo ai soggetti residenti nei confronti dei soggetti passivi esteri appartenenti al medesimo gruppo. Trattasi di una forma di solidarietà tributaria *sui generis*, in cui il responsabile in solido potrebbe non essere neppure informato del presupposto impositivo, ovvero, tantomeno, possedere le informazioni necessarie per quantificare l'effettivo onere tributario e quindi, in definitiva, risultare potenzialmente privo degli strumenti per potersi difendere in caso di accertamento.

Appare altresì foriero di problematicità il (per la verità incerto; v. *supra*) richiamo al principio di cassa, che costringerebbe le imprese a determinare l'imponibile facendo riferimento a importi diversi da quelli disponibili secondo l'ordinario principio contabile della competenza, con le conseguenti ulteriori difficoltà contabili per gli operatori del settore.

---

(49) Vedasi D. STEVANATO, *La web tax piace a tutti, ma ha un problema: è sbagliata*, in *Il Foglio* del 12 settembre 2017. Secondo l'autore "si avrebbe un nuovo tributo spannometrico sul prodotto lordo, dal carattere selettivo con una evidente sovrapposizione rispetto all'IVA e il rischio di una traslazione a valle sui prezzi dei prodotti e dei servizi".

Potranno inoltre sorgere problemi di doppia imposizione rispetto a tributi analoghi previsti in altri ordinamenti in cui i criteri di localizzazione della prestazione del servizio non risultino speculari a quelli italiani e appare comunque debole, per quanto dettato da ragioni di praticità, il collegamento territoriale previsto dal comma 40: si pensi che sconteranno l'imposta italiana i dati raccolti sul dispositivo di un turista straniero in visita nel nostro Paese, anche quand'egli si informi su prodotti o servizi di un terzo Paese. Allo stesso modo, si applicherà il prelievo italiano nel caso di un utente residente in Italia che da casa sua si informi su prodotti o località turistiche francesi.

A ciò si aggiunga che, se da una parte non è nemmeno immune da censure il calcolo che ha portato alla stima del gettito atteso grazie alla *web tax* (50), dall'altra, invece, è pressoché certa la reazione degli Stati Uniti, che considerano il tributo in questione come apertamente discriminatorio nei confronti delle grandi multinazionali americane (51). Nel

---

(50) La stima del gettito atteso per l'Italia dalla *web tax* contenuta nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020 (i.e. settecentotto milioni di euro a partire dal 2020) appare forse troppo generosa, anche considerando che all'analogia imposta francese, che peraltro opera su un mercato digitale più sviluppato e ampio, viene attribuito un gettito di soli cinquecento milioni. La relazione muove dalla stima fatta dalla Commissione Europea per il gettito della *Digital Service Tax* (4,7 miliardi per l'intera Ue), ad essa applica la quota del PIL dell'Italia (11,2 per cento nel 2016) e aggiunge "i ricavi derivanti dalla trasmissione dei dati raccolti dagli utenti, che pure rappresentano ricavi imponibili". In questo modo, la relazione giunge ad una stima di seicento milioni nel 2018 che viene incrementata fino settecentotto milioni nella Legge di Bilancio per il 2020, in ragione del rapido incremento del giro di affari.

(51) Vedasi la netta presa di posizione del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti nella relazione del 6 gennaio 2021, che si inserisce all'interno di una più ampia indagine portata avanti nei confronti delle *web tax* introdotte o da introdurre in diversi Paesi, europei e non (con riferimento all'Italia, vedasi: <https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Report%20on%20Italy%E2%80%99s%20Digital%20Services%20Tax.pdf>), e si aggiunge all'indagine già effettuata sulla *web tax* francese, conclusasi con i medesimi risultati a dicembre 2019.

"*USTR's investigation found that the French DST discriminates against U.S. digital companies, such as Google, Apple, Facebook, and Amazon. In addition, the French DST is inconsistent with prevailing tax principles on account of its retroactivity, its application to revenue rather than income, its extraterritorial application, and its purpose of penalizing particular U.S. technology companies*", (<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/december/conclusion-ustr%E2%80%99s-investigation>).

*report* rilasciato il 6 gennaio 2021, oltre a segnalare il fatto che, secondo le stime, l'imposta andrà a colpire un numero di aziende delle quali il sessantadue per cento dovrebbero essere statunitensi, mentre meno del sette per cento italiane, il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti bolla il tributo come incompatibile con i principi fiscali internazionali: trova applicazione sul fatturato piuttosto che sugli utili, prescinde da un'effettiva presenza fisica del soggetto passivo e, con ogni probabilità, contribuirà a realizzare fenomeni di doppia imposizione. Dall'indagine emerge altresì che la definizione adottata di servizi digitali colpiti dal tributo sarebbe costruita in modo da ricomprendere i settori in cui le imprese statunitensi sono *leader* di mercato, oltre una certa rimostranza per i pesanti oneri contabili che le aziende saranno costrette a rispettare, i quali potrebbero disincentivare il commercio statunitense. Proprio per questi motivi, gli Stati Uniti minacciano una ritorsione con l'introduzione di dazi sui prodotti italiani, come del resto hanno già fatto a fronte dell'analogo prelievo francese, come previsto dalla sezione 301 dello *US Trade Act* (52) [minaccia ribadita nella lettera indirizzata dal Segretario del Tesoro Steven Mnuchin ai Ministri dell'Economia francese, spagnolo, italiano e inglese il 12 giugno 2020 (53); v. *infra*]. Anzi, è possibile che tanto più alta sia la stima del gettito atteso tanto maggiore sia il costo della ritorsione annunciata.

A fronte di quanto sopra, pertanto, non è quindi detto che l'imposta colpisca davvero i suoi intesi destinatari, che produca il gettito sperato e che questo sia superiore ai danni conseguenti alle ritorsioni americane.

---

(52) Vedasi l'applicazione delle misure tariffarie adottate in data 16 luglio 2020 dagli Stati Uniti a carico di prodotti francesi: [https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/France\\_Digital\\_Services\\_Tax\\_Notice\\_July\\_2020.pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/France_Digital_Services_Tax_Notice_July_2020.pdf). Va detto che, al momento, gli Stati Uniti hanno dichiarato di sospendere l'applicazione dei dazi sui prodotti francesi, anche se, al contrario, la Francia ha dichiarato che, stante i ritardi delle trattative in ambito OCSE, intende procedere con la riscossione della *web tax*. La sospensione, per il vero, pare sottenda l'intenzione di una risposta coordinata a seguito dell'indagine nei confronti delle *web tax* di diversi Paesi.

(53) Vedasi: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2020/06/tnf-mnuchin-oecd-jun19-2020.PDF>.

## 5. GLI SVILUPPI INTERNAZIONALI E LE PROSPETTIVE DI ADOZIONE DELLO *UNIFIED APPROACH* IN SEDE OCSE

Come già anticipato in apertura, l'introduzione della *web tax*, in Italia e negli altri Paesi in cui simili iniziative vengono portate avanti, è frutto della comune percezione che la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia abbiano consentito ad alcune grandi imprese multinazionali di imporsi sui mercati di tutto il mondo, pur operando da remoto, potendo così allocare i profitti nelle giurisdizioni fiscali più favorevoli. Rispetto a questo fenomeno, accentuatosi esponenzialmente negli ultimi anni, la risposta più immediata è parsa l'introduzione di un'imposta *ad hoc*, al fine di costringere i giganti del *web* a partecipare alle entrate erariali dei Paesi di sbocco, i quali non potevano più contare sul prelievo alla fonte da attuarsi in capo alle stabili organizzazioni o società distributrici dei gruppi internazionali.

Nel contesto europeo, i Ministri di Italia, Francia, Spagna e Germania avevano preso posizione sulla necessità di introdurre soluzioni dirette all'approvazione di un'imposta perequativa sul fatturato generato in Europa dalle compagnie digitali, con una dichiarazione congiunta nel settembre 2017 (54), a cui aveva fatto seguito il pacchetto di proposte in materia di tassazione dell'economia digitale presentato dalla Commissione Ue a marzo 2018. Le iniziative principali contenute nel predetto pacchetto sono costituite da due proposte di Direttive: una per l'introduzione di norme che prevedano la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa in un dato Stato membro e una forte interazione con gli utenti; e, l'altra, di natura provvisoria, relativa proprio all'introduzione di un'imposta comune sui servizi digitali (una *web tax* europea, appunto), con un tasso pari al tre per cento dei ricavi derivanti dalla fornitura dei predetti servizi, applicabile esclusivamente nei confronti delle imprese con un importo totale annuo di ricavi pari a settecentocinquanta milioni di euro a livello mondiale e a cin-

---

(54) Vedasi [https://www.mef.gov.it/inevidenza/banner/170907\\_joint\\_initiative\\_digital\\_taxation.pdf](https://www.mef.gov.it/inevidenza/banner/170907_joint_initiative_digital_taxation.pdf).

quanta milioni di euro a livello Ue. Questa misura, da adottare in attesa dell'individuazione di una soluzione concordata a livello OCSE, avrebbe rappresentato un impulso per accelerare i lavori a livello internazionale volti alla realizzazione di una riforma più completa della fiscalità internazionale.

Difatti, non pare però sufficiente un accordo a livello Ue, già di per sé di difficile attuazione, perché, come accennato, alcuni Paesi dell'Unione hanno tratto vantaggio dagli assetti attuali e non intendono, quindi, rinunciarvi senza adeguate contropartite. E dall'altra parte le iniziative di singoli Stati li espongono alle ritorsioni degli Stati Uniti e parimenti in futuro della Cina, le cui imprese, sebbene con qualche anno di ritardo, si stanno facendo spazio sul mercato digitale. Proprio per via del preminente coinvolgimento statunitense e data la necessità di aggiornare anche la rete di convenzioni contro le doppie imposizioni, la sede per tale riforma deve, quindi, essere l'OCSE, che del resto lavora alla revisione del sistema di fiscalità internazionale già dai tempi dell'*Action 1* del Progetto BEPS. Nonostante tale Progetto sia stato lanciato ormai sette anni or sono, gli ultimi dibattiti non sembrano ancora aver individuato il compromesso tra le aspettative dei Paesi della fonte e quelli dei (del) Paesi(e) di residenza dei più grandi gruppi multinazionali. La questione è ben presente ai massimi rappresentanti degli organismi coinvolti (55) e sin dal 2018 l'OCSE si è impegnata a individuare nuove soluzioni che, nell'interesse comune volto allo sviluppo del commercio in-

---

(55) Come si legge sul sito dell'OCSE alla data del 18 giugno 2020: *"Addressing the tax challenges arising from the digitalisation of the economy is long overdue," said OECD Secretary-General Angel Gurría. "All members of the Inclusive Framework should remain engaged in the negotiation towards the goal of reaching a global solution by year end, drawing on all the technical work that has been done during the last three years, including throughout the COVID-19 crisis. Absent a multilateral solution, more countries will take unilateral measures and those that have them already may no longer continue to hold them back. This, in turn, would trigger tax disputes and, inevitably, heightened trade tensions. A trade war, especially at this point in time, where the world economy is going through a historical downturn, would hurt the economy, jobs and confidence even further. A multilateral solution based on the work of the 137 members of the Inclusive Framework at the OECD is clearly the best way forward," Mr Gurría said*".

ternazionale, accontentino le divergenti posizioni (OECD/G20 *Inclusive Framework*) (56).

A partire dal gennaio 2018, dunque, la strategia dell'IF si è concentrata attorno a due pilastri (c.d. *Two-Pillar Approach*).

Nell'ambito del primo pilastro, si ricercano soluzioni per riassetare la ripartizione internazionale della potestà impositiva sui redditi di impresa ("*nexus and profit allocation*"), affinché quest'ultima non sia solo collegata alla presenza fisica. In quest'ottica il dibattito ruota attorno a una estensione del tradizionale concetto di stabile organizzazione e, inevitabilmente, anche ai presupposti per l'attribuzione degli utili a tali nuove ipotesi di stabile organizzazione.

Nell'ambito del secondo pilastro, invece, si cerca di raggiungere un sistema per garantire che le imprese multinazionali paghino a livello globale un importo minimo di imposta sui redditi (57).

Benché si lavori alacremente per un c.d. *Unified Approach to Pillar One* (che è quello più strettamente connesso con le tematiche relative all'introduzione delle *web tax*), la pandemia ha rallentato la tabella di marcia, complice anche del ritiro degli Stati Uniti dal tavolo delle trattative (58),

---

(56) Vedasi dapprima l'Interim Report OECD (2018) *Tax Challenges Arising from Digitalisation, Inclusive Framework on BEPS*, Paris, e la Policy note approvata dall'*Inclusive Framework* in data 23 gennaio 2019. Successivamente vedasi il rapporto approvato nella seduta del 28-29 maggio 2019, <https://www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-a-consensus-solution-to-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.pdf>, e lo *Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalization of the Economy*, approvato nella seduta del 29-30 gennaio 2020: <https://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-january-2020.pdf>. V. P. VALENTE, *Tassazione delle imprese digitali: l'Unified Approach proposto dall'OCSE*, in *il fisco*, 2019, p. 4039.

(57) L'OCSE stima che la pianificazione fiscale adoperata dalle multinazionali poggiando sulle attuali regole di imposizione internazionale causi una perdita di gettito stimata nella forbice tra cento e duecentoquaranta miliardi di dollari annui: <https://www.oecd.org/tax/beps/flyer-inclusive-framework-on-beps.pdf>.

(58) I lavori in seno all'OCSE hanno dovuto fare i conti con la decisione degli Stati Uniti di arrestare i lavori, formalmente solo per il 2020, al fine di evitare decisioni affrettate in un



che nelle intenzioni originali avrebbero dovuto concludersi nel 2020, e il cui termine è stato invece differito a metà 2021. Non è da escludere (anzi è probabile) che, nonostante il passaggio di consegne alla Casa Bianca, anche la nuova Presidenza voglia mantenere la stessa linea, a maggior ragione a fronte del “controesodo” che sta interessando i diritti di proprietà intellettuale dei giganti del *web* (v. *supra*) (59).

La questione di fondo, infatti, rimane l'assenza di consenso, perché le aspettative europee e quelle americane appaiono molto diverse. L'obiettivo della riforma, infatti, è dichiaratamente quello di aumentare la potestà impositiva dei Paesi di sbocco [*“market jurisdictions (which, for some business models, is the jurisdiction where the user is located)”*], con conseguente riduzione di quella del Paese di residenza. Non è, quindi, un caso se il Segretario del Tesoro americano ha indirizzato al Segretario Generale dell'OCSE una

---

anno in cui la prerogativa di tutti i Paesi dovrebbe essere quella di affrontare la crisi economica a seguito della pandemia globale legata al propagarsi del Covid-19; così almeno si legge nella lettera del 12 giugno 2020 indirizzata dal Segretario del Tesoro Steven Mnuchin ai Ministri dell'Economia francese, spagnolo, italiano e inglese, e in copia conoscenza al Segretario Generale dell'OCSE Angel Gurría, vedasi: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2020/06/tmf-mnuchin-oecd-jun19-2020.PDF>. A fronte del passo indietro annunciato da Mnuchin, la risposta degli Stati interpellati non si è fatta attendere: al di là dei formalismi del caso e dei toni conciliatori, dalla replica emerge l'intenzione decisa di proseguire con interesse prioritario i lavori OCSE in programma e definire un modello condiviso di *web tax*, che colpisca finalmente i giganti del *web*, gli unici che stanno uscendo ulteriormente rafforzati dalle diverse ripercussioni che la pandemia legata al Covid-19 ha portato (e porterà) con sé, vedasi: <https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/06/Letter-Mnuchin-IT-FR-UK-SP-FINAL-SIGNED%E2%80%9494CLEANED.pdf>. Il Commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni ha addirittura dichiarato che se il ritiro degli Stati Uniti dal tavolo del confronto dovesse rendere impossibile un'intesa globale sulla *web tax* (*digital tax*), sarà la Commissione europea a prendere l'iniziativa. Proposito a cui la Commissione intende dare seguito già nel 2021, con la pubblicazione della tabella di marcia per l'introduzione di un nuovo prelievo sulle imprese digitali (v. *supra*).

(59) Le prime avvisaglie delle future politiche protezionistiche della nuova presidenza non si sono fatte attendere, basti vedere l'ordine esecutivo firmato dal Presidente Joe Biden a meno di un mese dal suo insediamento per incentivare l'acquisto di prodotti americani nei contratti di fornitura del governo federale, vedasi: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/25/president-biden-to-sign-executive-order-strengthening-buy-american-provisions-ensuring-future-of-america-is-made-in-america-by-all-of-americas-workers/>.

proposta secondo la quale il *Pillar One* dovrebbe costituire solamente un c.d. *safe harbour*, che non costringa comunque le multinazionali a vedersi tassare nei Paesi di sbocco qualora diano prova di non avervi svolto attività propriamente produttive di reddito. La risposta dell'OCSE (60) è stata, tuttavia, piuttosto ferma, nella preoccupazione che la configurazione del *Pillar One* come un mero *safe harbour* possa minare la certezza del sistema, e quindi l'utilità stessa della riforma. Confidando, quindi, di ottenere l'approvazione degli Stati Uniti, l'OCSE ha stabilito un programma di lavoro che si sviluppa sulla ripartizione dei redditi di impresa in tre importi, rispettivamente A, B e C. Secondo le intenzioni, questi tre importi sarebbero oggetto di una diversa allocazione per la tassazione internazionale:

- l'importo A, riferito ai profitti residuali (61) consolidati del gruppo multinazionale, dovrebbe essere in parte assegnato alle giurisdizioni di sbocco secondo una formula da individuare, a prescindere dal fatto che l'impresa detenga una stabile organizzazione in tale Paese e in palese deroga al criterio *arm's length*;
- l'importo B, riferito alle ordinarie funzioni di distribuzione e *marketing* correntemente svolte nel Paese di sbocco continuerebbe ad essere colà tassato secondo il criterio del valore normale;
- l'importo C, rappresentante la redditività delle funzioni svolte nel Paese di sbocco ed eccedenti quelle dell'importo B, sarebbe parimenti tassato in tale Paese, sempre secondo il criterio *arm's length*.

In effetti, gli importi B e C sono già oggi tassabili nei Paesi della fonte in base alle regole vigenti, e quindi in base agli artt. 5 e 7 del modello OCSE, relativi alla nozione di stabile organizzazione e all'attribuzione degli utili

---

(60) Vedasi la lettera del 4 dicembre 2019: <https://www.oecd.org/newsroom/Letter-from-OECD-Secretary-General-Angel-Gurria-for-the-attention-of-The-Honorable-Sтивен-T-Mnuchin-Secretary-of-the-Treasury-United-States.pdf>.

(61) Si intende in tal senso che l'importo A debba essere determinato dopo aver determinato il totale degli importi B e C realizzati dal gruppo nei vari Paesi in cui esso opera, ivi incluso quello di residenza dell'impresa consolidante. In aggiunta, l'importo A sarebbe limitato alla porzione di redditi eccedente determinate soglie.

alla stessa secondo il principio *arm's length*. Le attività di accertamento che negli ultimi anni hanno riguardato le multinazionali hanno, quindi, sinora potuto mirare “soltanto” al reddito equivalente agli importi B e C (62)(63).

La vera novità del programma di lavoro OCSE consiste, quindi, per quanto concerne le imprese maggiormente digitalizzate, nell'assegnazione ai Paesi della fonte di una porzione dell'importo A, rispetto alla quale, tuttavia, occorre ancora individuare un'adeguata formula di attribuzione. È evidente, infatti, che l'assegnazione alle *market jurisdiction* della potestà impositiva sull'importo A deroghi al principio *arm's length*, che è in definitiva il caposaldo del sistema di fiscalità internazionale oggi vigente. Da un punto di vista teorico, la giustificazione principale di questa innovazione consiste nella necessità di valorizzare come una fase produttiva di reddito anche l'interazione delle imprese con i consumatori dei mercati di sbocco. Tale interazione, infatti, è alla base del miglioramento dei servizi resi dalle imprese, che in base alle preferenze in vario modo manifestate dagli utenti possono profilarsi e offrire quindi prestazioni adatte alle loro esigenze.

L'elaborazione di queste informazioni, però, avviene all'estero e grazie agli algoritmi e ai *software*. Mentre, sino ad oggi, la mera raccolta di informazioni e le ricerche di mercato non erano considerate – di per sé – sufficienti per la configurazione di una stabile organizzazione (64). Ciò sempre in base alla constatazione che si tratta(va) di attività non immediatamente connesse alla produzione di reddito. Oggi, come ieri, dunque, il tema centrale della vicenda ruota attorno all'individuazione della porzione di reddito che si ritiene di poter assegnare a queste attività.

---

(62) Lo stesso *Considerando n. 9* della proposta di Direttiva UE 148 riferisce che “I servizi digitali dovrebbero essere quelli che dipendono maggiormente dalla creazione di valore da parte degli utenti e per i quali è generalmente maggiore il divario tra il luogo in cui i ricavi sono tassati e quello in cui il valore è creato”.

(63) Si tratta delle imprese che offrono “*automated digital services*” e dei “*consumer facing businesses*”: vedasi pp. 10 e 11 dello Statement del 29-30 gennaio 2020 citato sopra.

(64) Ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. d), del modello OCSE, “*the term «permanent establishment» shall be deemed not to include: [...] d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of (...) collecting information, for the enterprise*”.

Così delineato il quadro degli obiettivi dello *Unified Approach*, occorre anche dire che restano ancora da risolvere molte altre tematiche, tra cui quelle relative alla contabilizzazione dei redditi consolidati, alla rilevanza delle perdite e ai criteri per la loro assegnazione alle *market jurisdiction* (65) ed il loro successivo utilizzo, alla opportunità di contabilizzare separatamente attività diverse (66) e alla rilevanza dei contesti locali/regionali in cui le imprese del gruppo si trovano a operare.

Resta poi di difficile soluzione il tema della doppia imposizione, poiché non essendovi specifiche operazioni oggetto di rettifica, ma dovendosi invece allocare l'importo A sulla base del risultato consolidato, non è immediato individuare la (o le) giurisdizione(i) che dovrebbe(ro) porvi rimedio, concedendo un credito di imposta o un'esenzione. V'è anche il rischio che in riferimento per esempio a taluni intangibili, come i *marketing intangible*, si verifichi un doppio conteggio del reddito, sia come importo C, sia come importo A, e problematico potrebbe essere anche il tema delle procedure amichevoli o arbitrali, che spesso potrebbero dover essere multilaterali (67).

I propositi dell'OCSE sulla riforma del fisco internazionale sono per ora stati trasfusi in una prima bozza tecnica pubblicata ad ottobre 2020, a cui hanno fatto seguito una consultazione scritta fino a dicembre 2020 e una virtuale tenutasi a gennaio 2021. Dalle predette iniziative emerge come condivisa l'esigenza di riformare il sistema della tassazione internazionale

---

(65) La proposta attuale è di assegnare tale porzione di reddito in base alle vendite nei singoli Paesi, ma anche a questo riguardo occorrerà tracciare alcune distinzioni: per la pubblicità *on line*, per esempio, l'idea è di allocare il reddito in base alle visualizzazioni, piuttosto che in base alle vendite della stessa, perché è in base alle visualizzazioni che si ottimizzano i servizi pubblicitari e che, in definitiva, si effettuano poi le vendite dei beni e servizi pubblicizzati.

(66) Dal momento che, come detto, lo *Unified Approach* si applicherebbe solo alle imprese maggiormente esposte alla digitalizzazione.

(67) I temi da affrontare in sede di procedura amichevole o arbitrale sarebbero innanzitutto: l'inclusione del gruppo multinazionale tra quelli oggetto del meccanismo di allocazione degli utili appena descritto; la distinzione delle diverse linee di attività del gruppo, per separare quelle incluse nel meccanismo da quelle escluse; l'individuazione del collegamento territoriale con una determinata giurisdizione; quale giurisdizione dovrebbe porre rimedio alla doppia imposizione.

dei servizi digitali, sebbene le società del settore non manchino di esprimere una certa preoccupazione. Le imprese, in particolare, temono che il nuovo sistema possa sovrapporsi alle attuali norme fiscali, aggravando ulteriormente gli oneri di *compliance* e quelli di contabilità, imponendo agli operatori il rispetto di complessi meccanismi per determinare la distribuzione dei profitti tra i diversi Paesi. Non resta quindi che attendere i risultati a cui porterà il nuovo anno di lavori in seno all'OCSE e il punto di mediazione a cui si dovrà arrivare tra l'interesse erariale dei diversi Stati interessati e quello di impresa delle società digitali.

Pertanto, in attesa del raggiungimento della travagliata intesa internazionale, al fine di attenuare l'attuale sperequazione del carico fiscale tra colossi del *web* e operatori economici tradizionali (68), non resta che affidarsi momentaneamente alla *web tax*, quale primo e più immediato contributo, pur imperfetto, in vista di un nuovo modello di tassazione nell'era dell'economia digitale.

---

(68) Da una recente stima pubblicata su *Italia Oggi* del 5 febbraio 2021 risulta che i colossi del *web* avrebbero scontato nell'ultimo trimestre del 2020 un'aliquota fiscale effettiva media intorno al quindici per cento (che scende addirittura al 7,3 per cento nel caso di Amazon). Questi numeri rappresentano e contribuiscono ad accentuare il disavanzo patito sul mercato dagli operatori economici "tradizionali", che devono invece sopportare un peso fiscale più consistente.

